



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

APPROFONDIMENTI SUI PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE E LOCALI NEL SECONDO TRIMESTRE 2022

Introduzione

Nel secondo trimestre del 2022, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 6 volte e ha esaminato complessivamente 16 argomenti iscritti all'ordine del giorno, esprimendo **7 pareri** favorevoli, sancendo **8 intese** e acquisendo **1 informativa**.

Interventi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

In tale periodo, i lavori della Conferenza sono stati particolarmente interessati dall'espressione di intese e pareri concernenti schemi di decreto con i quali si è fatto fronte alle conseguenze economiche avverse dovute alla particolare fase congiunturale internazionale e per mezzo dei quali si è data attuazione agli impegni assunti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Con riguardo all'aumento dei costi energetici, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta dell'11 maggio 2022, ha esaminato ed espresso l'intesa sul decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, concernente la ripartizione del fondo, istituito per l'anno 2022 con una dotazione di 250 milioni di euro, per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Il suddetto fondo è stato istituito dall'art. 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, con una iniziale dotazione di 170 milioni di euro (successivamente incrementata dall'art. 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), da destinare per 150 milioni di euro in favore dei Comuni e per 20 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province (la quota residuale del fondo dovrà essere ripartita con successivo decreto, previo esame della Conferenza).

Al fine di supportare le amministrazioni locali del Mezzogiorno d'Italia, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha previsto la stipula di contratti di collaborazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 nonché per favorire l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La predetta misura comporta l'impiego complessivo di 67 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014- 2020».

Nella seduta del 13 aprile 2022, la Conferenza ha espresso parere favorevole sulla relazione tecnica relativa alla metodologia per la ripartizione tra gli Enti locali del Mezzogiorno dell'impiego del personale in possesso di alta specializzazione e sul relativo schema di determina dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'art. 31-bis del decreto-legge n. 152/2021, inserito dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede che il suddetto personale presti assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolga, in particolare, le funzioni di supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica, nonché degli ulteriori livelli progettuali, e di analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR.

Interventi per il finanziamento del servizio di asili nido

La Conferenza ha sancito un'intesa su di un intervento di perequazione di tipo "verticale" concernente il finanziamento del servizio comunale di asili nido. La perequazione consiste nella compensazione della differenza tra le spese per l'assolvimento delle funzioni e le entrate tributarie di ogni ente locale. Tale compensazione viene attuata per mezzo di un fondo perequativo. La perequazione c.d. "orizzontale" è alimentata dai tributi degli stessi Comuni, mentre nel modello perequativo c.d. "verticale" tutti gli enti locali (ad eccezione di quelli che riescono a coprire le spese per i propri fabbisogni con entrate proprie) che necessitano di risorse aggiuntive per coprire il divario tra entrate e fabbisogno da finanziare, si avvalgono di apposite risorse statali.

Il fondo perequativo con il quale viene data attuazione alla perequazione è il Fondo di solidarietà comunale.

La dotazione del Fondo è stabilita annualmente dall'art. 1, comma 448 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ne dispone l'alimentazione, oltre che con risorse statali, anche con una quota dell'IMU di spettanza comunale¹.

¹ La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87 per l'anno 2017, in euro 6.208.184.364,87 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l'anno 2021, in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Come per gli interventi in favore degli studenti con disabilità (che saranno esaminati in seguito), le risorse finanziarie, che vengono destinate specificamente al potenziamento del servizio degli asili nido, sono aggiunte dello Stato rispetto alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale (comma 564 del citato art. 1 della legge n. 234 del 2021).

Saranno circa 5.000 i Comuni che beneficeranno nel 2022 di risorse statali aggiuntive per aumentare l'offerta di posti all'interno degli asili nido, al fine di riuscire a soddisfare in questo modo le richieste di 15.639 utenti aggiuntivi (calcoli effettuati dalla Commissione tecnica fabbisogni standard istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze). L'obiettivo da conseguire consiste nel raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni (LEP) fissato al 33% di posti disponibili su base locale, calcolato rispetto alla popolazione. Le risorse interesseranno, in primis, i Comuni nei quali la copertura è attualmente inferiore al 28,88%. Per il 2022, sono disponibili 120 milioni di euro, che aumenteranno progressivamente negli anni a seguire, fino a raggiungere i 1.100 milioni di euro annui a partire dal 2027. Il raggiungimento di un livello minimo, che ciascun Comune o bacino territoriale è tenuto a conseguire, mira a rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione della lettera m) dell'art. 117 della Costituzione, la quale stabilisce che è di competenza esclusiva dello Stato *“la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*.

In particolare, la lettera d-sexies del citato art. 1, comma 449 della legge n. 232/2016 - aggiunta dall'art. 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, poi, sostituita dall'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - dispone che una quota del Fondo di solidarietà comunale, che riguarda i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Siciliana, sia destinata quanto:

- a 120 milioni di euro per l'anno 2022,
- a 175 milioni di euro per l'anno 2023,
- a 230 milioni di euro per l'anno 2024,
- a 300 milioni di euro per l'anno 2025,
- a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e
- a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027,

quale risorsa finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.

dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La versione originaria della norma faceva sempre riferimento ai livelli essenziali di prestazione (LEP), ma stabilendo che fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento fosse dato dalla media relativa alla fascia demografica del Comune, individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido".

Invece, la versione vigente della norma, introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), è molto più specifica e fissa essa stessa i livelli minimi da raggiungere con i relativi tempi, disponendo che:

- il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;
- in considerazione delle risorse ivi previste i Comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;
- dall'anno 2022, l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del Comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto, ivi previsto e di cui si esporrà di seguito, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i Comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;
- l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Il contributo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.

La norma in esame dispone, altresì, che con il medesimo decreto siano disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da attivare, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Infine, la disposizione completa la disciplina degli interventi per il servizio di asilo nido, prevedendo, da un lato, che i Comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia, utilizzando anche i citati stanziamenti, e, dall'altro lato, che possa applicarsi l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per cui le spese di personale effettuate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (normativa che disciplina le modalità e i limiti assunzionali dei comuni).

In attuazione di quanto esposto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 13 aprile 2022, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del suddetto contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia e le modalità di monitoraggio.

Successivamente alla citata intesa, prima della sottoscrizione del relativo decreto, si è reso necessario intervenire sulle procedure di calcolo utilizzate per l'assegnazione degli obiettivi di servizio e delle correlate risorse.

Ciò ha comportato la revisione sia della nota metodologica che del conseguente piano di riparto allegati al provvedimento.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata, pertanto, chiamata ad esprimere una nuova intesa, la quale è stata sancita nella seduta del 19 maggio 2022 sulla nuova versione del provvedimento, così come da proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 maggio 2022.

In particolare, il contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022 viene ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitati nella Nota metodologica allegata al provvedimento stesso, recante "*Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 172 dell'articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021*".

Per individuare i Comuni interessati, si è fatto riferimento alla percentuale di copertura del servizio degli asili nido pubblici e privati con riguardo all'anno 2018.

Per gli enti aventi un livello di copertura inferiore al 33 per cento della popolazione è stato calcolato il numero di utenti aggiuntivi necessari a colmare la differenza.

Allo scopo di sostenere specificatamente i territori più svantaggiati, le risorse previste per gli anni dal 2022 al 2026 saranno assegnate ai Comuni con copertura del servizio inferiore alla suddetta soglia del 28,88 per cento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Calcolato il numero di utenti aggiuntivi necessari a raggiungere il livello di servizio pari al 33 per cento, è stato individuato in circa 7.670 euro il valore di fabbisogno standard per ogni nuovo utente aggiuntivo - che è coerente con il valore medio del costo per bambina o bambino servito risultante dai fabbisogni standard per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario (circa 9.200 euro per utente), tenendo conto del valore della partecipazione al costo pari all'importo minimo del bonus riconosciuto dall'INPS in base alle norme vigenti (1.500 euro annui ex citato art. 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016).

Con il provvedimento, il contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022 viene ripartito tra 4.974 Comuni su 7.333, per attivare, nel corso dell'anno, il servizio per 15.639 bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

Ciascun Comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo specificatamente assegnato dal provvedimento (di cui all'Allegato A alla Nota metodologica) in termini di utenti aggiuntivi.

I Comuni potranno potenziare il servizio nei seguenti modi:

- ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
- ricorrendo a convenzioni con gli asili nido privati, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con Comuni vicini che svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido sul territorio;
- altre modalità autonomamente determinate comunque riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia di cui al citato comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017 (ad esempio, servizi educativi in contesto domiciliare).

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio e la rendicontazione delle risorse assegnate sono certificati attraverso la compilazione di una scheda di monitoraggio - corredata delle istruzioni alla compilazione, pubblicate a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard - che dovrà essere allegata al rendiconto annuale dell'Ente e trasmessa alla SOSE entro il 31 maggio 2023 in modalità esclusivamente telematica.

Le risorse assegnate sono vincolate all'attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi.

Le risorse assegnate per un anno saranno mantenute per gli anni successivi, a fronte dell'offerta aggiuntiva rendicontata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Analoga disciplina di monitoraggio è disposta nel provvedimento relativo agli interventi - che saranno esaminati nel successivo punto - per il trasporto degli studenti con disabilità, i quali parimenti sono vincolati all'attivazione di servizi aggiuntivi.

Non viene previsto, invece, nel provvedimento relativo agli interventi per il trasporto degli studenti con disabilità, il mantenimento delle risorse aggiuntive per gli anni successivi, a fronte dell'offerta aggiuntiva rendicontata, in quanto la disposizione istitutiva degli interventi prevede - come successivamente sarà esposto - il recupero delle somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti con disabilità trasportati.

Interventi per il trasporto di studenti con disabilità

Come per il potenziamento del servizio di asili nido, anche per gli interventi relativi al trasporto degli studenti con disabilità il riferimento la fonte di finanziamento è da rinvenirsi nel Fondo di solidarietà comunale.

La legge di bilancio per l'anno 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) è intervenuta ulteriormente sul citato comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, relativo alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, aggiungendo, con il comma 174 dell'art. 1, la lettera d-octies), la quale dispone che:

- il Fondo sia destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, quanto

- a 30 milioni di euro per l'anno 2022,
- a 50 milioni di euro per l'anno 2023,
- a 80 milioni di euro per l'anno 2024,
- a 100 milioni di euro per l'anno 2025,
- a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e
- a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,

quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica;

- il contributo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

dei costi standard relativi alla componente trasporto studenti con disabilità della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione;

- fino alla definizione dei LEP con il suddetto decreto sono disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti con disabilità trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse;

- le somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti con disabilità trasportati sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai Comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Le menzionate risorse, come segnalato nel paragrafo dedicato agli asili nido, sono aggiuntive rispetto alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale disponibile prima della citata modifica all'art. 1, comma 449 della legge n. 232/2016.

La disposizione - pur mirando ad un intervento di carattere sociale, prevedendo livelli minimi di servizio da garantire al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio, al pari della disposizione relativa agli interventi per il servizio degli asili nido, - se ne differenzia riguardo alla determinazione degli obiettivi da raggiungere, che non vengono fissati nella norma, bensì demandati allo schema di decreto sottoposto all'intesa della Conferenza.

Inoltre, la disposizione in argomento si distingue da quella relativa agli interventi per gli asili nido poiché prevede espressamente il recupero delle somme che, a seguito di monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti con disabilità trasportati gratuitamente.

In attuazione della riferita disposizione della lettera d-octies), la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 13 aprile 2022, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia recante, come da proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 22 marzo 2022, il riparto del menzionato contributo per l'anno 2022 di 30 milioni di euro, destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità e le relative modalità di monitoraggio.

In particolare, con il provvedimento il contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 viene ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitati nella Nota metodologica allegata al provvedimento stesso, recante "Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021".

Gli obiettivi di servizio sono stati determinati prendendo a riferimento il costo medio marginale degli utenti con disabilità trasportati della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

di primo grado, sommato al costo medio marginale del generico utente trasportato nei Comuni con presenza di plessi scolastici desunti dalla metodologia in vigore per la stima dei fabbisogni standard della funzione di Istruzione Pubblica.

Il numero di utenti con disabilità in età scolastica trasportati dal Comune è stato desunto dal dato dichiarato dal Comune nel questionario per i fabbisogni standard (anno 2018) rapportato con il numero di alunni con disabilità desunti da fonte del Ministero dell'istruzione.

L'obiettivo di servizio per il 2022 è stato, quindi, determinato nella percentuale di copertura dell'8,95 per cento degli utenti con disabilità in età scolastica trasportati rispetto al totale degli alunni con disabilità, tenendo anche conto del numero aggiuntivo di utenti da riconoscere ai Comuni in coerenza con l'importo del contributo da ripartire in relazione al costo unitario di riferimento di erogazione del servizio (3.469,04 euro, pari a 9/12 di 4.138,79 euro che è il costo annuo di trasporto di un utente con disabilità, in quanto si è tenuto conto che l'intervento per l'anno in considerazione del 2022 avviene ad annualità già iniziata).

Sono particolarmente rilevanti i dati relativi ai costi standard relativi alla componente trasporto studenti con disabilità della funzione "Istruzione pubblica" per la determinazione degli obiettivi di servizio e in coerenza con gli importi disponibili. Come da piano di riparto allegato al provvedimento, al Comune che presenti un valore inferiore al suddetto obiettivo di servizio per l'anno 2022 è stato riconosciuto un numero aggiuntivo di utenti da trasportare corrispondente al divario tra l'obiettivo di servizio e il tasso di copertura dello stesso.

Il prodotto tra il numero aggiuntivo di studenti con disabilità da trasportare e il suddetto costo unitario è l'ammontare del contributo assegnato al Comune.

I Comuni che ricevono il predetto finanziamento nel 2022 sono 4.839, pari a circa il 66 per cento del totale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Siciliana.

Tali enti ricevono, nel 2022, le risorse nella misura complessiva di 30 milioni di euro volti ad incrementare di 8.632 utenti il servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità nel corso dell'anno.

Come i Comuni beneficiari degli interventi per il servizio asili nido, di cui al precedente punto, anche quelli beneficiari dell'intervento in argomento sono sottoposti al monitoraggio, essendo le risorse assegnate vincolate all'attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi assegnati ogni anno.

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio e la rendicontazione delle risorse assegnate sono certificati attraverso la compilazione di una scheda di monitoraggio - corredata delle istruzioni alla compilazione, pubblicate a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard - che dovrà essere trasmessa alla SOSE entro il 31 maggio 2023 in modalità esclusivamente telematica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il provvedimento si conclude con un'apposita disposizione (art. 3) la quale prevede che il recupero delle somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti con disabilità trasportati, come disposto dalla riferita lettera d'octies) del comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.

Ristoro ai Comuni dei minori introiti dell'imposta di soggiorno a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Come già accennato, i provvedimenti per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 hanno interessato la Conferenza, sin dall'anno 2020.

Gli interventi collegati all'emergenza da COVID-19 possono essere distinti in quelli destinati a ripartire ulteriori risorse finanziarie tra gli Enti locali per far fronte all'emergenza sanitaria, come i provvedimenti citati, e in quelli indirizzati a rimborsare o ristorare gli stessi delle minori entrate tributarie.

Tra detti ultimi interventi, sono da ricomprendere quelli relativi al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di contributi analoghi, come specificamente indicati nella normativa di riferimento, che hanno interessato la Conferenza Stato-città ed autonomie locali anche nel trimestre in considerazione.

Anche nel secondo semestre del 2022 sono stati licenziati in Conferenza schemi di decreti finalizzati al ristoro dei comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di contributi analoghi, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il riparto di tali ristori, sui quali la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è espressa nel trimestre in considerazione, si basano sul Fondo istituito, per l'anno 2021, dal comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Esso è stato incrementato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2022 di 100 milioni di euro per i mancati incassi relativi al primo semestre dell'anno 2022.

Inoltre, l'articolo 27 del decreto-legge n. 17 del 2022 ha previsto un ulteriore incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2022, del Fondo per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022.

Entrambi i citati articoli stabiliscono che per il riparto tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 19 maggio 2022, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto che, in attuazione delle citate disposizioni, procede ad un primo riparto delle risorse stanziare per complessivi 75 milioni di euro – che è oggetto di specifico esame nel presente punto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il restante importo di 75 milioni di euro sarà ripartito con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.

Come specificamente indicato nel citato comma 1 dell'art. 25, il ristoro riguarda:

- l'imposta di soggiorno, che l'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che possa essere istituita dai Comuni capoluogo di provincia, dalle Unioni dei comuni, nonché dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;
- il contributo di sbarco, che i Comuni, che hanno sede giuridica nelle isole minori, ovvero gli enti, nel cui territorio insistono isole minori, possono istituire in alternativa all'imposta di soggiorno; il contributo di soggiorno, previsto dall'articolo 14, comma 16 – lett. e), del decreto-legge n. 78 del 2010, istituito da Roma Capitale;
- l'imposta di soggiorno applicata dai Comuni della Provincia autonoma di Bolzano, disciplinata dalla legge provinciale n. 9/2012.

Non sono ricompresi nel riparto i Comuni della Provincia autonoma di Trento che ha istituito con l'articolo 16-bis della legge n. 8 del 2002 un'imposta provinciale di soggiorno, che non è indicata nel citato art. 25.

Per la ripartizione, sono stati considerati gli enti che hanno trasmesso la delibera di istituzione del tributo al Dipartimento delle finanze e la certificazione per l'anno 2020 delle minori entrate dei tributi in argomento a causa dell'emergenza epidemiologica, come previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 3 novembre 2020, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 ottobre 2020.

Non sono stati considerati con la prima ripartizione del Fondo per l'anno 2022 in argomento gli enti che hanno istituito il tributo solo a decorrere dall'anno 2022. Essi, in assenza di informazioni contabili consolidate, saranno considerati successivamente in sede di ripartizione della quota residua del Fondo.

Parimenti, trattandosi di un primo acconto sulle risorse stanziato per l'anno 2022, non sono stati considerati gli enti che hanno indicato nella banca dati SIOPE un gettito inferiore a 500 euro sia per l'anno 2021 che per il primo trimestre 2022.

L'attribuzione del primo contributo per l'anno 2022 è stata calcolata con riferimento a due vettori, determinati rispettivamente sui dati definitivi della certificazione presentata lo scorso anno relativamente alle minori entrate del 2020 e sull'andamento delle riscossioni del primo trimestre 2022, monitorabile attraverso la banca dati SIOPE.

Come valore presunto della perdita su cui commisurare l'attribuzione del primo ristoro in argomento per l'anno 2022, è stato considerato il valore massimo tra i due suddetti vettori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Tenuto conto delle informazioni parziali attualmente disponibili, è stato ritenuto comunque prudentiale attribuire ai Comuni ammessi al riparto un importo minimo pari al 2 per cento del gettito di riferimento.

Trattandosi di un primo acconto, inoltre, sono stati azzerati gli importi minimi inferiori a 500 euro.

Complessivamente, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate dell'imposta di soggiorno e di contributi analoghi sono stati stanziati complessivamente 900 milioni di euro - di cui 400 per l'anno 2020, 350 per l'anno 2021 e 150 per il primo e secondo semestre dell'anno 2022 - e di cui 825 già distribuiti tra i Comuni, come da intese sancite in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con i provvedimenti indicati.

Nel trimestre in considerazione, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stata, altresì, interessata dall'imposta di soggiorno con l'espressione del parere sul decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022 recante "Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno".

Riguardo al ristoro delle minori entrate di tributi a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nel trimestre in considerazione, la Conferenza ha inoltre sancito l'intesa, nella seduta dell'11 maggio 2022, sul decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 30 maggio 2022, recante "Riparto del fondo di 82,5 milioni di euro, per l'anno 2022, destinato a ristorare i Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati".